



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150

VIA GALVANI, 7 – 20124 M I L A N O –

TEL. 0288440253 – FAX 0288440286

e - mail: miic8b400x@istruzione.it

pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Circ. 11

Milano 14 settembre 2023

Alle famiglie

p.c. a tutto il personale

Atti/sito web

OGGETTO: INFORMATIVA AI GENITORI CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

In merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente "Decreto Lavoro" **non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche**, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente che non è portatore di reddito risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto **la Responsabilità Civile Terzi** per colpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, **danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido** (si legga in tal senso il contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 <http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf>).

Inoltre i disposti normativi contenuti nel Decreto Lavoro hanno origine in alcuni drammatici episodi che, nel corso del 2021 e 2022 hanno visto alcuni studenti della scuola secondaria di II grado coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro, tuttavia l'affermazione in esso contenuta secondo la quale sarà lo Stato a provvedere al pagamento delle polizze assicurative scolastiche non trova nessun riscontro nel testo normativo.

Facendo riferimento all'ambito scolastico, la legge 3 luglio 2023, n. 85 prevede due aspetti:

- 1) da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative (Art. 17).
- 2) È estesa la copertura assicurativa prestata dall'INAIL per tutte le attività scolastiche (Art. 18).

Fino al luglio scorso infatti, gli studenti delle scuole vittime di infortuni mortali, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell'INAIL.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150

VIA GALVANI, 7 – 20124 M I L A N O –

TEL. 0288440253 – FAX 0288440286

e - mail: miic8b400x@istruzione.it

pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

L'aspetto che più ci riguarda invece, è quello legato all'estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l'INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Con il nuovo dispositivo normativo, studenti e operatori risulteranno in copertura INAIL limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero.

È quindi necessario ribadire che affermazioni secondo le quali lo Stato provvederà al pagamento della polizza assicurativa non trovano nessun riscontro all'interno della norma e non comprendono quanto invece previsto dalla polizza integrativa. Solo per fare un esempio, nel caso di danno, colposo o doloso causato dallo studente, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. L'assicurazione integrativa tende a tutelare proprio quest'aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile (pubblico e/o privato) dell'evento. In relazione all'infortunio, mi sembra oltremodo superfluo evidenziare come uno dei sinistri più diffusi in ambito scolastico, quello legato all'apparato dentale o il danneggiamento degli occhiali, resterebbe senza copertura alcuna, ad esclusione di quelle gratuite offerte dal SSN.

Pertanto la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie e gli alunni, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Arch. Anna La Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93